

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Sanremo riconosce l'*arte di strada* quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale nel rispetto e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 2 Definizione

1. Per "arte di strada" si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, esercitata in luogo pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, fermo restando la possibilità di raccogliere libere offerte dallo spettatore, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:

- figurative;
- musicali (suonatore, cantante, cantastorie),
- recitative;
- giochi di abilità, di prestigio;
- saltimbanco, mimo, clown, giocoliere;
- trampoliere;
- creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili;
- ritrattista;
- statua vivente.

L'elencazione di cui sopra ha, comunque, carattere solo esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non ricomprese nel predetto elenco, il Comune valuterà di volta in volta, se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.

2. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).

3. Sono vietate le esibizioni:

- a) mediante uso di fiamme libere e armi di qualsiasi natura;
- b) che prevedono minori di anni 16, fatto salvo il coinvolgimento di volontari dal pubblico accompagnati da un adulto;
- c) che prevedono l'utilizzo di animali, vivi o imbalsamati;
- d) di gruppi con più di 8 componenti;

4. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private;

b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.;

c) alle attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, manchino di una specifica connotazione artistica;

5. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte di strada, in deroga al presente regolamento.

ART. 3 Condizioni di esercizio

1. L'arte di strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento e non è sottoposta ad alcun titolo abilitativo. Lo spettacolo di strada deve rappresentare unicamente la libera espressione del talento o della creatività dell'artista in modo estemporaneo e senza la corresponsione di un predeterminato compenso per l'esibizione (attività cosiddetta "a cappello"), con la sola possibilità di ottenere libere offerte dagli spettatori al termine dell'esibizione. Per svolgere l'attività l'interessato dovrà presentare comunicazione al Settore competente del Comune di Sanremo, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta, indicando il tipo di attività che intende proporre, i giorni, il luogo e gli orari, precisando l'utilizzo o meno di strumenti musicali o di altro mezzo necessario all'esibizione.

L'artista dovrà produrre copia di tale domanda, unita a prova della trasmissione, a richiesta degli organi di controllo.

2. L'artista potrà richiedere di eseguire la propria arte in misura non superiore alle 7 giornate di ciascun mese dell'anno, per un massimo di 50 giornate nell'anno solare. Le esibizioni potranno essere esercitate in più punti e in ogni postazione per un periodo di tempo non superiore ad un'ora consecutiva; per suonatori/cantanti, non superiori ai 30 minuti.

L'artista, al termine dell'esibizione, dovrà spostarsi in altra postazione ad una distanza minima di 150 mt. e nello stesso giorno non potrà tornare alle posizioni già occupate.

3. Ogni comunicazione dovrà contenere l'indicazione dello svolgimento delle attività di artista di strada per il mese richiesto.

4. La mancata o irregolare presentazione della comunicazione comporterà l'immediata sospensione dell'attività da parte dell'organo di controllo.

ART. 4 Luoghi e periodi in cui è consentito l'esercizio dell'arte di strada

1. L'attività dell'arte di strada è consentita sul territorio del Comune di Sanremo nelle sole aree pedonali, dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Nel periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre, il termine è prolungato sino alle ore 22.30. Lo spazio occupato deve permettere la libera circolazione dei pedoni e in caso di intralcio l'organo di controllo provvederà all'interruzione dell'esibizione per la libera fruizione degli spazi pubblici.
2. In ogni caso, gli artisti di strada non potranno svolgere la loro attività davanti alle entrate di chiese o di edifici di culto, istituti bancari (nei giorni feriali), sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche religiose, di culto, politiche, comizi, ecc.
3. Il Comune potrà, attraverso delibera della Giunta Comunale, individuare le postazioni idonee all'esibizione ovvero determinarle in particolari periodi dell'anno; in tal caso l'esibizione in ogni altra postazione non sarà consentita. Nel medesimo atto dovranno stabilirsi criteri per l'assegnazione delle aree in caso di richieste concorrenti.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di sicurezza pubblica o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada.

ART. 5 Tempi e modalità di svolgimento dell'attività

1. Le attività di espressioni artistiche di strada dovranno essere svolte dagli artisti:
 - a) nel rispetto delle norme relative all'inquinamento acustico, ambientale e del diritto d'autore;
 - b) garantendo la normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) mantenendo il libero accesso agli esercizi commerciali, agli edifici pubblici e privati;
 - d) senza impedire la visibilità delle vetrine commerciali;
 - e) mantenendo la pulizia e il decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - f) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a se stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;
 - g) senza alcuna attività di commercio ambulante;

h) senza l'occupazione permanente dello spazio utilizzato; senza il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico (sedie, panche, coperture, ecc.) e senza utilizzare elementi di arredo urbano presenti nelle adiacenze della zona occupata (lampioni della pubblica illuminazione, contenitori rifiuti, transenne, ecc.);

i) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza, di perizia e di rispetto nei confronti del pubblico.

2. E' consentito il trucco completo del viso a condizione che venga esibito prontamente un documento di identità a richiesta degli organi di vigilanza.

3. In caso di più artisti musicisti e/o cantanti nella stessa area, gli stessi dovranno mantenere una distanza minima di mt. 150 dall'altro.

4. E' assolutamente vietato l'utilizzo di basi musicali amplificate.

5. Per l'esercizio della tecnica dello spray painting su supporto mobile devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche, caratteristiche che devono risultare dalla documentazione in possesso dell'artista.

ART. 6 Utilizzo del suolo pubblico

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'arte di strada non è sottoposta alle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.

2. L'area può essere occupata solo con strumenti attinenti allo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dell'esibizione. Lo spazio utilizzato, nel complesso, non deve superare mq 6.

3. Al termine della propria esibizione, l'artista deve ripristinare la pulizia ed il decoro del suolo pubblico.

ART. 7 Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per danni a terzi derivanti dalle esecuzioni delle prestazioni artistiche, compresi eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi.

2. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachimiro, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia

per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia, senza coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

ART. 8 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, l'esercizio dell'arte di strada condotta in difformità alle norme del presente Regolamento è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00, ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

2. E' consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., fatta salva l'applicazione di quanto disposto dal comma 2, sempre dell'art. 16, legge 689/81 e ss.mm.ii., con provvedimento della Giunta Comunale.

3. Gli organi preposti al controllo ordinano verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare l'esibizione o spostarsi in altra area o punto quando non rispetti le norme del presente Regolamento o per motivi di interesse pubblico o pubblica incolumità.

4. Il controllo sull'osservanza delle norme al presente Regolamento è esercitato dal personale del Corpo di Polizia Locale e dagli altri organi individuati dalla legge.

5. Salvo l'applicazione delle norme di dettaglio, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella legge 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

6. In caso di reiterazioni delle violazioni alle norme del presente Regolamento, alla contestazione della seconda infrazione nell'arco di 12 mesi, non sarà consentito presentare alcuna comunicazione di esibizione per 12 mesi dalla data dell'ultima contestazione.

7. Spettano al Comune i proventi delle sanzioni per le violazioni delle norme al presente regolamento.

ART. 9 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

2. Con l'entrata in vigore del Regolamento per l'Esercizio dell'Arte da Strada è abrogato l'articolo 47, commi 1 – 2 – 3, del regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti e i provvedimenti di competenza comunale sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.